



TRIBUNALE DI NAPOLI  
**SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA**

tribunale.napoli.ischia@giustizia.it

mario.iorio@giustizia.it

PROC. PEN. N. 3717/20 R.G. DIB

**NOTIFICHE PER L'UDIENZA DEL** 04-M-2020

ALL'UFFICIO DEL: \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_

ALLA STAZIONE CARABINIERI DI \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_

*Su richiesta della cancelleria penale si notifici, CON FACOLTA DI SUBDELEGA gli allegati a:*

1. Imputato Bruno Maria Tommaso (M.M.78)  
Pro d.f. (161-4)


2. Difensore Avv. Arturo Romeo

3. Parte /offesa civile \_\_\_\_\_

4. Difensore p.c. Avv. \_\_\_\_\_

5. AL P.M. C/O Procura Repubblica Tribunale Napoli

Ischia, 16 MAR. 2020



l'Assistente Giudiziario  
 - Sig. Mario IORIO -

UD. 4-11-2020

Def. Rocco

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA  
DECRETO DI RINVIO DI UFFICIO  
DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

Il G.O.P.,

- visto il DL8.3.2020 n° 11 pubblicato in G.U. in data 8.03.2020 recante “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL 11/2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2 , comma 2, sono rinviate di ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- che ai sensi dell'art. 2 n° 2 fanno eccezione alla regola del differimento di ufficio :” *le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale , udienze nei procedimenti in cui sono state richieste ed applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati , i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda , altresì, le seguenti:*
- A) *udienze nei procedimenti a carico di persone detenute , salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26/07/75 n° 354;*
- B) *udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- preso atto del documento elaborato all'esito del tavolo tecnico COVID 19 d'intesa tra la Corte di Appello , Procura Generale e Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
- rilevato che all'udienza del 18.03.2020 non risultano fissati procedimenti a carico di imputati sottoposto a misura cautelare;
- considerato che i procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale innanzi al G.O.P. di Ischia in data 18.03.2020 debbano essere differiti ad altra udienza con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p. applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento ( Cass. sez. III n° 17218 del 03.03.2009);

PA

- considerato che la data di rinvio debba essere individuata tenuto conto degli oneri gravanti sulla Cancelleria in conseguenza del presente differimento;

DISPONE

Che tutti i procedimenti fissati per l'udienza del 18.03.2020 siano rinviati all'udienza del 04.11.2020 ora di rito e seguenti.

Sospesi i termini di prescrizione come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e comunicazioni di legge.

Ischia  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA  
16 MAR 2020  
IL CANCELLIERE

Il G.O.P.

*R. Mero*

N.16689/19 R.G. notizie di reato

1176

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA  
Cancelleria  
20 NOV 2019  
IL CANCELLIERE



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale di Napoli  
Ufficio Decreti di Citazione  
20 NOV. 2019  
DEPOSITATO IL

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Napoli

IL PUBBLICO MINISTERO,  
letti gli artt. 555 c.p.p., 160 Disp. Attuaz. del c.p.p.; letto il decreto del **Presidente del Tribunale n. 200 bis del 10.11.2015** con il quale si autorizza la Procura della Repubblica ad ottenere le date di udienza attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato GIADA; dispone che la cancelleria acceda informaticamente al predetto sistema al fine di estrapolare - con i dati indicati nell'allegata scheda - **la data e l'ora dell'udienza nonché il giudice** davanti al quale deve essere trattato il giudizio relativo all'emanando decreto di citazione che segue.

Napoli, 11.11.19

IL P.M.  
Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Giuseppe Tiberi

**DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI NAPOLI,**  
SEZIONE Dist. Ischia GIUDICE **MONOCRATICO** DOTT. **GIORNO**  
Capuano Alberto IL  
18-3-2020 ALLE ORE 9.00 E SEGG.

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato il 24.06.19 nei confronti dell'imputato di seguito indicato, dispone la citazione a giudizio del predetto per l'udienza davanti al giudice monocratico di seguito indicato per rispondere delle imputazioni di seguito descritte, con l'avvertimento che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420bis, 420 ter, 420 quater e 420quinquies c.p.p.

Letti gli atti del procedimento sopra evidenziato iscritto in data 24.06.2019 nei confronti di:  
**BUONOMANO Massimo**, nato ad Ischia il 14.11.1979 ed ivi residente in Via Champault n.18-domicilio eletto in Ischia alla Via Cà Mormile 6/B-difeso di fiducia dall'avv. Cristiano ROSSETTI del foro di Napoli con studio in Forio alla Via Monsignor Luigi Schioppa 34;

IMPUTATO

*reato previsto e punito dagli artt. 81- 570 bis c.p., perché in esecuzione del  
lesimo disegno criminoso e con più condotte, violando l'ordinanza  
sidenziale cron.n.6496/2018 emessa dal Tribunale di Napoli il 10/10/2018  
nunciata nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 13697/2018, si  
raeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento  
sibile stabilito in euro 275,00 da versare in favore dei figli minori Vincenzo  
il 09.05.2010) e Arianna (n. il 20.12.2010), oltre a rimanere inadempiente  
he nella corresponsione del mantenimento parimenti statuito in favore  
a moglie MATTERA Alfonsina (n. il 26.04.1981).  
ti commessi ad Ischia a partire da ottobre 2018 con condotta perdurante.*

avvisa

**RTTE OFFESA: MATTERA Alfonsina** nata il 26.04.1981 ad Ischia e residente a Serraf  
tana in Via Martofa n. 2

### DISPONE LA CITAZIONE

**predetto imputato, del difensore suindicato e della persona offesa, davanti  
tribunale di NAPOLI - Giudice Monocratico, Sezione, data ed ora come sopra  
icati.**

### INVITA L'IMPUTATO

lora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le  
ificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella segreteria di  
sto ufficio o nella cancelleria del TRIBUNALE del luogo dove si trovi o con telegramma  
ttera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o  
difensore;

avvertenza che in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio  
to o dichiarato, o di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o elezione,  
e le notificazioni saranno eseguite:

er l'imputato, nel luogo in cui viene notificato il presente decreto (art.161 c. 2 c.p.p.);  
er le altre parti private, mediante deposito nella segreteria di questa Procura (art. 154 c. 4  
.p.);

### AVVISA L'IMPUTATO

che ha facoltà di nominare il difensore di fiducia e, in mancanza, sarà assistito dal  
ensore di ufficio nominato e che potrà usufruire delle disposizioni sul gratuito patrocinio  
omina del difensore di fiducia a spese dello Stato, salvo che si tratti di contravvenzioni o  
violazioni di norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e su  
lora aggiunto) se sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale su

indicati sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

In tal caso dovrà presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio al giudice competente.

2) che, qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, il difensore d'ufficio deve essere retribuito dallo stesso imputato (art. 8 cit. legge e 31 disp. att. C.P.P.).

3) che, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado si può presentare richiesta di:

a) oblazione (art. 141 disp. att. del C.P.P.); oppure

b) applicazione della pena su richiesta (" patteggiamento") (artt. 444 e 563 C.P.P.); oppure

c) giudizio abbreviato (art. 560 C.P.P.);

4) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del Pubblico Ministero e che le parti e i difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5) che l'indagato, in sede di indagine preliminare, ex art. 464 ter c.p.p., nonché, a seguito di esercizio dell'azione penale, nei termini indicati dall'art. 464 bis c.p.p., può far richiesta di essere ammesso all'istituto della messa alla prova;

che, ai sensi dell'art. 3 L. 67/2014, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108; che Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Che la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede>>;